

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1605

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORA, MICOLINI, RABINO, PICCOLI,
CARLOTTO, CAMPAGNOLI, COVIELLO, FONTANA Albino,
MANZINI, GIOVANNIELLO, ZAMBERLETTI, PINTO, ORSINI,
FOSCHI, RADI, GOLFARI, RAVASIO, COLOMBO SVEVO,
MINUCCI Daria e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1993

Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernenti l'inserimento tra gli oneri
deducibili di erogazioni finalizzate alla tutela dell'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di salvaguardare l'ambiente costituisce una priorità ormai da tutti riconosciuta.

La presentazione del presente disegno di legge è connessa all'opportunità di valutare se il nostro patrimonio forestale svolga in modo adeguato il fascio di funzioni con le quali la foresta provvede a mantenere in equilibrio l'ecosistema delle nostre valli.

Dal primo inventario forestale, completato nel 1986 dal Corpo forestale dello Stato, risulta che la superficie forestale è di ettari 8.675.100, così ripartiti: fustaia, ettari 2.178.900 (25,1 per cento); ceduo, ettari 3.673.800 (42,3 per cento); formazioni particolari, produzioni speciali, altre superfici, ettari 2.822.400 (36,6 per cento).

Secondo le statistiche della FAO, le produzioni legnose medie annue per ettaro, in Italia, sono di circa 3 metri cubi, mentre in Germania salgono a circa 5,65 metri cubi.

Eppure l'Italia usufruisce di un'irradiazione solare certamente superiore a quella disponibile in Germania.

La bassa produttività, in Italia, è dovuta alla notevole estensione dei boschi cedui. In Germania, invece, le fustaie prevalgono largamente interessando l'89 per cento della superficie forestale all'ovest e il 91,50 per cento all'est; e ciò eleva la produttività. Per produrre un metro cubo di legno occorrono anche 820 metri cubi di anidride carbonica assorbita dall'atmosfera; perciò la produzione legnosa riduce il tasso di anidride carbonica nell'atmosfera. Per di più, l'anidride carbonica stivata nel legno è esclusa dal suo ciclo se il legno non è bruciato.

Inoltre, la produzione di bioenergia delle foreste condiziona la conservazione e la fertilità del suolo, la regimazione delle acque meteoriche e il rimpinguamento

delle falde freatiche, rende ameno il paesaggio e incrementa la vita animale.

Alcuni privati hanno già realizzato nel nostro Paese interventi silvicolture dimostrando la fattibilità e l'utilità della pratica di restauro delle foreste nei boschi cedui.

Valga l'esempio del «Rotary Club» di Parma, che con fondi propri, attuando il dirado selettivo di un bosco ceduo, radicato nel Cornigliese (Parma), ha avviato il restauro naturale della foresta, per farla divenire, col fluire degli anni, simile a quella preesistente alla ceduzione.

In seguito, anche per ottenere un legittimo ritorno d'immagine, la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento (Federlegno-Arredo) e il Comitato organizzatore del salone del mobile italiano (Cosmit) di Milano hanno risposto all'invito del «Rotary Club» e hanno finanziato, con novanta milioni di lire, il restauro delle foreste su diciotto ettari di boschi cedui al Passo dello Zovallo di Bedonia (Parma); nell'anno in corso sono previsti interventi su circa 266 boschi cedui posti nel parmense, in Brianza e in provincia di Reggio Emilia, con una spesa di oltre un miliardo di lire, compresi i contributi della CEE.

Al fine di incrementare questi interventi e diffondere la pratica dei restauri delle foreste nei boschi cedui dalle Alpi agli Appennini da parte di singoli e di società private, pare opportuno estendere i benefici previsti dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, anche alle somme spese per i restauri delle foreste, come disposto con legge 6 dicembre 1991, n. 394, per le elargizioni in denaro a favore degli enti parco.

Lo Stato, oltre a promuovere la salvaguardia dell'ambiente, beneficerà di alcuni vantaggi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In sintesi, per ogni 100 lire di spese, 50 lire proverrebbero dai contributi della CEE, 25 lire sarebbero offerte dai privati e dagli *sponsor* e 25 lire sarebbero conseguenti alla defiscalizzazione.

Peraltro alle somme fatturate per i lavori di restauro si applica l'aliquota IVA del 19 per cento; pertanto lo Stato per ogni 100 lire di lavori avrebbe un costo reale di 6 lire, in quanto 19 lire sarebbero recuperate con l'imposta IVA.

Inoltre le agevolazioni della CEE consentirebbero il ritorno di parte dei fondi che lo Stato italiano versa alla CEE stessa. Altri e ben più positivi riscontri sono dati dalla creazione di nuovi posti di lavoro, a costo zero, in zone in cui occorre sostenere l'attiva presenza dell'uomo, e l'agricoltore potrà migliorare il bilancio della sua azienda di montagna prestando la sua opera per restaurare la foresta nei boschi cedui.

Il Corpo forestale dello Stato, giusta la legge 8 luglio 1986, n. 349, avrà il compito di controllare il corretto investimento nell'ambiente di una quota del prodotto interloordo; di garantire ai privati, agli *sponsor*

ed a quanti li hanno attivati l'avvenuta esecuzione dei lavori, nonché di certificare il restauro delle foreste nei boschi cedui per consentire, ai loro proprietari, di fruire dell'esenzione, per venticinque anni, dall'imposta locale sul reddito dominicale.

Si rendono necessarie due differenti esplicite norme, a seconda che si tratti di privati contribuenti o di imprese vere e proprie; per quanto si riferisce ai privati contribuenti si propone l'inserimento della fattispecie oggetto del presente disegno di legge fra gli oneri deducibili mediante l'aggiunta di una lettera *u)* al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9147, e successive modificazioni; per quanto si riferisce alle imprese si prevede la totale deducibilità delle spese sostenute per il restauro delle foreste nei boschi cedui con l'inserimento, nell'articolo 65 del citato testo unico, tra gli oneri di utilità sociale, del richiamo anche delle spese di cui alla lettera *u)* del comma 1 dell'articolo 10.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«*u*) le spese sostenute per il restauro dell'alto fusto nei boschi cedui, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione e conservazione delle foreste nonché le erogazioni liberali ed i contributi versati ad enti o istituzioni pubbliche o associazioni legalmente riconosciuti o loro consorzi che, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono le attività di cui sopra finalizzate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio previo accertamento della loro congruità. Allo stesso Corpo forestale regionale è demandato il compito di stabilire i tempi e i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e conservazione di cui sopra nonché di vigilare sulla effettiva destinazione agli scopi preindicati delle erogazioni liberali fatte agli enti o istituzioni pubbliche o associazioni legalmente riconosciuti e loro consorzi».

2. Il comma 3 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«3. Le spese, le erogazioni liberali ed i contributi di cui alle lettere *o*), *p*) ed *u*) del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili

nei limiti ed alle condizioni ivi indicati; le erogazioni liberali di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi stabilite».